

Concentrazioni sotto-soglia

Elisabetta Freni*

Legge italiana e prassi applicativa dell'Agcm Convegno AAI «Concentrazioni sottosoglia» Roma, 19 febbraio 2025

19 febbraio 2025

^{*} Le opinioni espresse non sono in alcun modo riferibili all'Istituzione di appartenenza



I presupposti del potere dell'Agcm

Sono tre e devono ricorrere cumulativamente:

- 1. <u>temporale</u> non devono essere trascorsi oltre sei mesi dal perfezionamento della concentrazione;
- 2. <u>dimensionale</u> deve essere superata una delle due soglie di fatturato di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 287 del 1990, ovvero il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate deve essere superiore a 5 miliardi di euro;
- 3. <u>sostanziale</u> l'Autorità, deve ravvisare *prima facie* concreti rischi concorrenziali nel mercato nazionale (o in una sua parte rilevante) <u>tenuto anche conto</u> degli effetti pregiudizievoli per lo sviluppo e la diffusione di imprese di piccole dimensioni caratterizzate da strategie innovative.




Operazioni valutate

12 operazioni di concentrazione sotto-soglia valutate (se si considera anche l'operazione Ligantia che nasce come sottosoglia ma viene poi valutata come concentrazione sopra soglia) e altre 4 sono in corso di valutazione.

Per 10 è stata richiesta la notifica.

L'Autorità è venuta a conoscenza di una concentrazione sotto soglia in **7 casi d'ufficio** e in **5** grazie a una **comunicazione volontaria**






Esito 10 operazioni notificate





Durata valutazione in Fase I


Tempi per autorizzazione in Fase I



La Fase necessaria a perfezionare la notifica ha un'incidenza notevole sulla durata totale della valutazione




segue .. in Fase II





Mercati

- 1) Vendita di spazi pubblicitari
- 2) Servizi terminalistici e logistici portuali per il trasporto merci su rotabili
- 3) Servizi di sterilizzazione di dispositivi medici
- 4) Produzione e commercializzazione di rifiuti legnosi e produzione di pannelli in truciolato di legno (3 concentrazioni)
- 5) Gestione infrastrutture aeroportuali, servizi di *handling* e commerciali
- 6) Produzione e commercializzazione di cemento, calcestruzzo e *clinker*
- 7) Produzione di *chip* tra cui i GPU per i *data* center
- 8) Produzione e commercializzazione di sensori inerziali (IMU e INS) di fascia alta (comprensivo, quindi, delle tecnologie FOG, HRG e RLG).





Criteri di valutazione (1)

Nelle richieste di notifica sono stati, di regola, considerati:

- a) le **quote di mercato** *post- merger* comprese tra il 26% (IGPDecaux), il 35-40% (Sage e Alpacem nel mercato del cemento) e il 50-55% Steris e TSG fino al 95-100% e 60-65% (Alpacem nel mercato del calcestruzzo)
- b) i possibili **effetti verticali** di *input foreclosure* considerata la posizione dell'entità *post merger* nel mercato a monte e in quello a valle (Sage, TSG e Alpacem);
- c) I possibili effetti unilaterali (Alpacem e TSG);
- d) le **caratteristiche della target** (impresa in grado di esercitare un vincolo competitivo) *TSG* era il più importante terminalista conto terzi del porto di Genova, uno dei pochi dotato di una significativa capacità inutilizzata, che avrebbe potuto rappresentare un vincolo competitivo ai prezzi dei servizi di *terminal* per merci rotabili nel mercato rilevante L'impianto di Fanna in ragione della prossimità con gli impianti di Alpacem rappresentava un vincolo competitivo importante.



Criteri di valutazione (2)

- e) la **struttura del mercato** in *Alpacem* l'HHI è sempre superiore a 2000 e il delta è sempre superiore a 400; in *Steris* mercato piuttosto concentrato già in fase *premerger*, come attestano sia gli indici di concentrazione CR2 e CR3, rispettivamente pari al [60-65%] e [70-75%], sia l'indice HHI, pari a 2.411 punti. Come effetto dell'operazione comunicata, gli indici CR2 e CR3 passeranno rispettivamente al [70-75%] e [80-85%] e l'indice HHI si attesterà a circa 3.201 punti, con un delta HHI pari a 790;
- f) in NVIDIA/RUN:Al concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale [...] tenuto anche conto degli effetti pregiudizievoli per lo sviluppo e la diffusione di imprese di piccole dimensioni caratterizzate da strategie innovative": (a) NVIDIA è presumibilmente dominante nella fornitura di GPU per data center e (b) l'acquisizione di una start-up innovativa attiva in un mercato contiguo potrebbe rafforzare tale posizione dominante

I criteri applicati sono perfettamente in linea con quelli definiti dagli Orientamenti comunitari sulle concentrazioni <u>orizzontali</u> e <u>non orizzontali</u>



Conclusioni



Critiche



 Riduzione della prevedibilità e della certezza del diritto.

 Possibile alterazione dell'equilibrio che deve essere garantito dalla disciplina sulle concentrazioni (sent. C. giust., caso *Illumina Grail*) con conseguente limitazione della libertà di iniziativa economica privata.

Repliche

- L'esistenza di una disciplina sulle operazioni di concentrazione sotto-soglia riduce l'incertezza giuridica (situazione diversa da *Illumina-Grail*). Peraltro, in *Illumina –Grail* si legge «... gli Stati membri...hanno la facoltà di rivedere al ribasso le proprie soglie di competenza basate sul fatturato previste dalla legislazione nazionale».
- L'identificazione nella Comunicazione dell'Autorità di criteri che seguono, per lo più, quelli tradizionalmente usati nella valutazione dell'impatto delle operazioni di concentrazione, supporta le imprese nell'autovalutazione dei rischi per la concorrenza, aumentando prevedibilità e certezza.
- La prassi mostra esattamente il contrario. Grazie a questo strumento l'Autorità è intervenuta nei confronti di concentrazioni che avrebbero, tra l'altro, portato con sé gravi effetti unilaterali e verticali ed eliminato importanti vincoli competitivi, tutelando la concorrenza e non gli interessi particolari delle imprese.



Eccesiva durata della valutazione.

Applicazione troppo ampia dell'istituto anche a ipotesi di concentrazioni non riguardanti imprese innovative.



Repliche

- La possibilità di effettuare una pre-notifica riduce l'incertezza delle imprese e consente di rendere più snella la fase preliminare di acquisizione dei dati e dei documenti necessari a completare la comunicazione, incidendo positivamente sui tempi di valutazione.
- Il tenore dell'art. 16, comma 1 bis e la prassi escludono che l'istituto si applichi solo o prevalentemente ai casi di acquisizione di un'impresa di piccole dimensioni innovativa (tipici dei settori dei servizi digitali e di quello farmaceutico); tale ipotesi costituisce un caso ulteriore rispetto a quelli più tradizionali.